



DELIBERAZIONE N. **23**

Trasmessa al Comitato regionale di Controllo

Il col N. di Prot.

(Rif. S.C.R. prot. N. del)

Adunanza del **29.09.2011**

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER
L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E COMPLEMENTARI
DI IMPORTO INFERIORE AD EURO CENTOMILA**

L’anno **DUEMILAUNDICI** addì **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle
ore **19.00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a
seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:

- 1- **ROSSI Paolo**
- 2- **CASTELLETTI Giambruno**
- 3- **ADAMOLI Eugenio**
- 4- **BERTOLETTI Luigi**
- 5- **BONI Enrico Luigi**
- 6- **COLTRI Guerrino**
- 7- **CUBICO Serena**
- 8- **LORENZI Barbara**
- 9- **LORENZI Enrico**
- 10- **GAIARDONI Luciano**
- 11- **SCALA Giuseppe**
- 12- **TURCATO Tiziano**

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
X	
	X
	X
	X
X	
X	
X	
	X
X	

Partecipa il Segretario Comunale **Rossi Dott.ssa Ornella**

Accertata la validità dell’adunanza il **Sig. Rossi Paolo** in qualità di **Sindaco** ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

– l'art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che: “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.”;

– l'art. 267, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 a titolo “Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro, prevede che “i soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione”.

– l'art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. individua le modalità per l'affidamento degli incarichi professionali di cui in oggetto, stabilendo che: “La Stazione Appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto di negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La Stazione Appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o l'offerta economica più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”;

– l'art. 267, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 prevede che “la selezione, dall'elenco o tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 03.11.2008, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento in oggetto;

VISTO l'art. 4, comma 2, lett. m-bis) della Legge 106/11, che modifica l'articolo 125, comma 11, primo e secondo periodo, del Codice dei contratti D.Lgs. 163/06, con il quale è stato elevato ad Euro 40.000,00 il limite massimo consentito per l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento dell'acquisizione dei servizi in economia;

ATTESO che in rapporto alla normativa variata si rende opportuno modificare il suddetto regolamento per adeguarlo alla nuova disciplina di legge e per rendere la gestione delle procedure di affidamento più semplificate;

VISTO lo schema di modifica del “Regolamento per l’affidamento degli incarichi attinenti all’architettura e all’ingegneria e complementari di importo inferiore a 100.000 euro”;

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

VISTO l’art. 42, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici”;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Con votazione espressa nelle forme di legge (per alzata di mano) che ha ottenuto il seguente esito:
presenti n. 7, assenti n. 5 (cons. Adamoli Eugenio, Boni Enrico Luigi, Coltri Guerrino, Cubico Serena, Scala Giuseppe), favorevoli all’unanimità;


DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento per l’affidamento degli incarichi” attinenti all’architettura e all’ingegneria e complementari di importo inferiore a 100.000 euro” propedeutici alla realizzazione di lavori ed Opere Pubbliche, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente regolamento, adottato dal Consiglio comunale, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia
3. Di allegare i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Rossi Paolo



IL SEGRETARIO COMUNALE


Rossi Dott.ssa Ornella



Il sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica rilascia parere tecnico favorevole sulla presente deliberazione.

Li 20/09/2011

Turcato Geom. Andrea



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rossi Dott.ssa Ornella



05 OTT. 2011

Li,



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rossi Dott.ssa Ornella



Li, 17 OTT. 2011



COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO

PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA
E ALL’INGEGNERIA E COMPLEMENTARI
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 29.09.2011

INDICE

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E COMPLEMENTARI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO

- Art. 1 Oggetto del Regolamento e suo ambito di applicazione
- Art. 2 Presupposti per l’affidamento dei servizi di progettazione all’esterno dell’Amm.ne
- Art. 3 Prestazioni oggetto di regolamentazione ed esclusioni
- Art. 4 Determinazione dei compensi da porre a base di gara
- Art. 5 Modalità di affidamento dei servizi
- Art. 6 Commissioni esaminatrici e aggiudicatrici
- Art. 7 Cauzione contrattuale
- Art. 8 Garanzie per responsabilità progettuale
- Art. 9 Convenzioni e lettere d’incarico
- Art. 10 Entrata in vigore

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con il presente Regolamento si disciplinano le procedure che, nel rispetto del combinato disposto degli artt. 90, 91 e 57, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti) e art. 267 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 dovranno essere rispettate dai competenti Uffici del Comune di Ferrara di Monte Baldo, nell’affidamento di incarichi professionali il cui corrispettivo stimato (ai sensi del successivo art. 4) risulti inferiore all’importo di 100.000 euro (IVA e oneri contributivi esclusi) e che siano propedeutici alla progettazione ed esecuzione di Lavori ed Opere Pubbliche.

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ALL’ESTERNO DELL’AMMINISTRAZIONE

1. Quando sussistono le seguenti condizioni previste dall’art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:
 - a) carenza di organico di personale tecnico;
 - b) difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori da svolgere;
 - c) difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
 - d) nel caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale;
 - e) necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze.è possibile ricorrere all’affidamento esterno dei servizi di cui al successivo art. 3 ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lettere d) e) f) f-bis) g) ed h) del Codice medesimo e precisamente:
 - lett. d): liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1815 e succ. mod;
 - lett. e): società di professionisti;
 - lett. f): società di ingegneria;
 - lett. f-bis): soggetto prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12

dell'allegato IIA del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

- lett. g): raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai precedenti punti d) e) ed f);

- lett) h): consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36.

2. La sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni come richiamata al comma 1 dovrà essere certificata dal Responsabile Unico del Procedimento (art. 10 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 207/2010).
3. La certificazione del R.U.P. dovrà essere vistata dal Dirigente/Funziionario Apicale competente per materia (solo nel caso in cui tali figure non coincidano) a cui compete altresì l'adozione della determina di autorizzazione a contrattare.

ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE ED ESCLUSIONI

1. I servizi oggetto di affidamento, alle condizioni di cui al precedente art. 2, sono quelli previsti dal combinato disposto dell'art. 90, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell'art. 252 del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010) e precisamente:

A) PRESTAZIONI PRINCIPALI

a) Prestazioni relative alla progettazione PRELIMINARE, DEFINITIVA ed ESECUTIVA;

b) DIREZIONE DEI LAVORI;

c) INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP (vedi D.M. Ministero Giustizia 4 aprile 2001);

d) INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL DIRIGENTE COMPETENTE ALLA FORMAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI;

e) INCARICHI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO, e FUNZIONALE.

B) PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALI ED ACCESSORIE (elenco esemplificativo non esaustivo)

e) Redazione STUDI DI FATTIBILITÀ;

f) SICUREZZA DEI CANTIERI (Responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione);

g) FRAZIONAMENTI;

h) Incarichi GEOLOGICI ;

i) Analisi CHIMICHE, BATTERIOLOGICHE, AGRONOMICHE ecc.;

l) Consulenze NATURALISTICHE, ARTISTICHE, STORICHE, ARCHEOLOGICHE ecc.;

2. Restano estranei al presente regolamento tutti gli incarichi che, pur essendo attinenti alla realizzazione di opere pubbliche, sono disciplinati specificamente da disposizioni legislative o regolamentari (a titolo esemplificativo le attività di consulenza LEGALE ecc.).

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA PORRE A BASE DI GARA

1. Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni sopra elencate, da porre a base di gara ed assoggettare a ribasso (nei limiti delle leggi vigenti se esistenti) dovrà essere calcolato con esclusivo riferimento ai vigenti tariffari professionali di riferimento.
Qualora non esistano riferimenti tariffari disciplinati da leggi si farà riferimento, in subordine, alle disposizioni degli Ordini professionali. In difetto di qualsiasi riferimento normativo, o disciplinare il Responsabile Unico del Procedimento dovrà calcolare il compenso in riferimento ai valori di mercato della prestazione. In questo caso sarà necessario un giudizio di congruità espresso dal R.U.P. e vistato dal Dirigente/funziario apicale competente per materia.
2. Gli importi di cui sopra, come stabilito dall'art. 262, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, saranno assoggettati ad un unico ribasso d'asta relativo alle prestazioni professionali e alle spese.
3. Il prezzo sarà pesato congiuntamente agli altri parametri stabiliti dall'allegato M) del D.P.R. 207/2010, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

1. L'affidamento dei servizi verrà attribuito, con determina del dirigente competente/funziario apicale, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, contenente la motivazione del conferimento al professionista e sulla base del procedimento di seguito specificato:

PER INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

In coerenza con i principi di efficienza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa nell'affidamento dei servizi espressi dall'art. 2, comma 1, del Codice degli contratti D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 125, comma 11, ultimo periodo, dello stesso Codice, e dell'art. 267, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, gli incarichi di piccola entità (con corrispettivo di importo inferiore ai 40.000 euro al netto di IVA ma comprensivi degli oneri previdenziali), potranno essere affidati direttamente su proposta del RUP (previa verifica dell'idoneità tecnica del soggetto da incaricare) con il preventivo visto del Dirigente/funziario apicale competente per materia (se diverso) a cui competerà anche l'adozione della determina di autorizzazione a contrattare.

L'affidamento potrà avvenire su base discrezionale e fiduciaria, con obbligo di motivazione, sulla base di uno o più dei seguenti presupposti e principi:

- a) principio di rotazione;
- b) disponibilità all'espletamento dell'incarico nei termini necessari all'Amm.ne Com.le;
- c) idoneità curriculare;
- d) specificità della prestazione;
- e) parità di trattamento;
- f) non discriminazione;
- g) libera concorrenza;

In alternativa e/o ad integrazione dei principi di cui sopra il Responsabile unico del procedimento potrà fare ricorso a meccanismi di pubblicità e di selezione, tra i candidati idonei, "a sorteggio" in seduta

pubblica.

PER INCARICHI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO

L'affidamento degli incarichi di importo superiore a 40.000 euro si procederà, coerentemente al combinato disposto dell'art. 91, comma 2, e dell'art. 57, comma 6, del Codice degli contratti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione e divieto di cumulo di incarichi (Det. A.V.C.P. n. 1/2006, 35/2009 e 5/2010) mediante procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un bando di gara. L'invito dovrà essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei (fermo restando la necessità di comprovare in sede di selezione dei candidati o di gara i requisiti presunti dal RUP).

I soggetti da invitare saranno selezionati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici predisposti dalla Stazione Appaltante (Ufficio Tecnico) nel rispetto del procedimento stabilito dall'art. 267 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora nel corso della procedura di selezione o di gara si constati che taluno dei candidati invitati non possiede i requisiti di qualificazione richiesti nella lettera d'invito, ed il numero dei candidati ammessi (in possesso dei requisiti richiesti) sia inferiore a tre, senza aprire l'offerta economica si dichiarerà non valido l'esperimento di gara e si dovrà procedere ad una nuovo invito integrando il numero dei partecipanti (sempre che sussistano altri aspiranti idonei). In questo caso i partecipanti della prima tornata di gara che hanno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dovranno essere obbligatoriamente re-invitati.

Il procedimento di gara per incarichi di importo superiore a 40.000 euro è caratterizzata da un duplice livello di selezione: a) la qualificazione b) la scelta.

Al fine di assicurare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara il RUP potrà svolgere la fase di "qualificazione" anche mediante un procedimento preliminare ed autonomamente disciplinato (c.d. prequalificazione) rispetto alla fase di "scelta".

a) QUALIFICAZIONE

A norma dell'art. 57, comma 6, ultima parte, del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.), e dell'art. 267 del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione Appaltante deve procedere alla scelta dell'operatore economico (ovvero del professionista da incaricare) previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziario e tecnico organizzativo.

REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI

L'avviso o la lettera d'invito dovranno indicare i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa tra quelli indicati dall'art. 266 del d.P.R. n. 207/2010.

I requisiti necessari dovranno essere selezionati (per entità e natura) in rapporto alle specificità del

servizio oggetto di affidamento sulla base di una valutazione tecnica del Responsabile unico del procedimento.

Saranno presi in considerazione solo progettazioni o servizi svolti su opere simili nell'ultimo quinquennio. La similarità verrà dedotta in base alla classificazione omogenea contenuta nell'all. O del D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di associazioni o società di professionisti dovrà rilevare la sola esperienza curriculare dei componenti fisici che compongono l'associazione o la società candidata e che verranno effettivamente impegnati nello svolgimento del servizio (sulla base di una specifica dichiarazione);

Ai soggetti da invitare dovrà essere richiesto di fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Nel caso di precedenti servizi svolti in associazione (o in società) sarà pesata la sola quota parte della specifica prestazione svolta dai singoli professionisti candidati. In questo caso sia la prestazione svolta sia la quota di competenza dovrà essere espressamente indicata a pena della non computazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell'art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 i raggruppamenti temporanei di professionisti devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da almeno cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato Membro dell'Unione Europea di residenza.

B) SCELTA

La selezione del soggetto a cui conferire l'incarico per l'espletamento di Servizio dovrà avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da svolgersi sulla base delle linee guida e della procedura stabilite dall'allegato M) del d.P.R. n. 207/2010 che si intende qui interamente richiamato.

La selezione del candidato compete ad un'apposita Commissione disciplinata dal successivo art. 6, mentre l'atto formale di affidamento è riservato al dirigente/funziionario apicale competente per settore, su iniziativa del RUP.

ARTICOLO 6 - COMMISSIONI ESAMINATRICI ED AGGIUDICATRICI

1. Ad eccezione delle ipotesi di affidamento diretto espletate direttamente dal RUP in concerto con il dirigente/funziionario apicale competente per settore (per incarichi di importo inferiore ai 40.000 euro) gli affidamenti dei servizi di cui al presente regolamento dovranno essere espletati da specifiche Commissioni Giudicatrici a cui compete l'esame e la scelta dei candidati.

2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono così costituite:

A) nel caso in cui l'affidamento del servizio venga effettuato sulla base del prezzo più basso:

- Responsabile Unico del Procedimento presidente
- Altro funzionario/dipendente com.le (o di altra Amm.ne pubblica) componente

B) nel caso in cui l'affidamento del servizio venga effettuato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione Giudicatrice deve essere composta secondo le prescrizioni contenute nell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. In Particolare la Commissione è presieduta di norma da un dirigente del Comune e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario comunale incaricato di funzioni Apicali, competente per materia.

I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari comunali. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dalla normativa vigente in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ovvero, in subordine, con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza;

ARTICOLO 7 - CAUZIONE CONTRATTUALE

Secondo quanto stabilito dall'Autorità (vedi Determinazione n. 5 del 27 luglio 2010) non potrà essere richiesta alcuna cauzione per partecipare a una gara d'appalto per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, né provvisoria, né definitiva, non essendo applicabile per estensione la disciplina sulle garanzie prevista per i lavori.

ARTICOLO 8 - GARANZIE PER RESPONSABILITÀ PROGETTUALE

1. Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e dell'art. 269 del D.P.R. 207/2010, nei contratti per l'espletamento di servizi di progettazione, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. resesi necessarie in corso di esecuzione così come ulteriormente dettagliati dall'art. 269 del d.P.R. n. 207/2010.

3. La garanzia, deve essere prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite minimo di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa.
4. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.
5. Nei contratti stipulati dal Comune per l'espletamento di incarichi di progettazione deve essere richiamata la disciplina di cui all'art. 111 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dall'art. 269 del d.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 9 - CONVENZIONI E LETTERE D'INCARICO

1. Per incarichi di importo pari o superiore ai 40.000 euro si procederà alla stipula della convenzione d'incarico che preveda almeno le seguenti condizioni di contratto, da determinare di volta in volta in rapporto alla specifica prestazione, a discrezione del dirigente/funziionario apicale del settore di competenza:
 - a) Specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione (con eventuale riferimento al documento preliminare alla progettazione di cui all'art. 15, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010);
 - b) Corrispettivo computato con lo sconto offerto sulla base d'asta (fissata quest'ultima mediante le vigenti tariffe professionali ed i regolamenti interni dell'Ente ovvero come stabilito nel precedente art. 4);
 - c) Sconti (da determinarsi normalmente nella misura massima prevista dalla legge, se prevista);
 - e) Previsione delle Garanzie Assicurative di cui all'art. 7;
 - f) Previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi nei rispetto dell'entità e dei limiti di cui all'art. 257 del d.P.R. n. 207/2010;
 - g) Previsione di clausole risolutive espresse;
 - h) Clausola arbitrale (da inserire solo se ritenuta opportuna);
 - i) Obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
 - l) Clausole riferite alla specificità della prestazione.
2. Per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro si potrà procedere all'affidamento del servizio con una lettera d'incarico sottoscritta, per accettazione dal professionista incaricato. Tale lettera d'incarico dovrà contenere, in linea di massima, gli elementi contrattuali sopra indicati per le convenzioni relative ad incarichi di importo superiore a 40.000 euro, in relazione all'entità specifica della prestazione da espletare.

ARTICOLO 10 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.